

§. 127.

Sopra tale istanza il Giudizio reale ordinerà l'iscrizione del nuovo immobile nei libri fondiarii, cioè tanto nel giornale, quanto facendo riportare nella rubrica prima del repertorio del relativo comune il suo numero topografico, ed occorrendo il civico, nella rubrica seconda il nome e cognome del proprietario, nella terza le relative nozioni essenziali dell'immobile, e nella prima sottorubrica della rubrica quarta il relativo numero cronologico del giornale. Il decreto che ordina l'iscrizione nel giornale e l'iscrizione stessa dovranno avvertire la circostanza, essersi accordata l'iscrizione senza concorso di altre parti.

§. 128.

L'efficacia dell'iscrizione contemplata dal suddetto §. non comincerà a decorrere che un mese dopo la data della presentazione dell'istanza relativa, e se in questo frattempo o più tardi una parte diversa domandasse essa pure l'iscrizione a proprio nome sul medesimo immobile verrà rimessa ad esercitare gli eventuali suoi diritti nelle forme ordinarie al confronto del primo iscritto, giusta quanto è disposto al §. 136; ciò che le resta libero di fare anche senza produrre previamente la domanda suaccennata.

La stessa ragione, che il precedente, ebbe a dettare anche questi tre §§., resi poi indispensabili dal bisogno di offrire una norma, con cui anche agli immobili nuovi, o mai iscritti, potessero essere applicabili le leggi concernenti l'acquisto, la limitazione e la cessazione sia delle proprietà sia degli altri diritti reali.

Non si sono richieste prove assolute di proprietà per accordar l'iscrizione, giacchè ben spesso sarebbe stato impossibile d'offrirle, e dall'altra parte, giusta quanto fu di-